



ACCORDO QUADRO

COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO n. _____ del _____

OGGETTO: Contratto di Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze di competenza della Municipalità 10, C.I.G.: 9415887BC0 aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 16.11.2022 – DETDI/2022/443 del 22.11.2022 alla società *SAFRAGIMA SOC. COOP. con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di Legale Rappresentante*, che ha offerto in sede di gara un ribasso unico percentuale del 8,466 % sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Importo complessivo massimo consentito pari ad € 606.492,72 compreso costi per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

TRA

1) Comune di Napoli (cod. fisc. 80014890638), nella persona del dott. Luigi LOFFREDO, nato a Genova il 08/04/1966, nella qualità di Direttore della Municipalità 10 abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede legale Comunale;

E

2) *SAFRAGIMA SOC. COOP. con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di*



Legale Rappresentante come da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica risulta agli atti del RUP, PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 17/10/2022 – DETDI/2022/411 del 17.10.2022, è stata indetta la gara per i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'Elenco Prezzi, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dall'esito della procedura di gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro 3251777 del 05/11/2022, nella seduta del 03.11.2022, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della società SAFRAGIMA SOC. COOP. con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di Legale Rappresentante, che ha offerto il ribasso del 8,466 % sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 16.11.2022 – DETDI/2022/443 del 22.11.2022 il Direttore della Municipalità 10, ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore della società SAFRAGIMA SOC. COOP. con sede legale in Napoli alla Via Cilea, 117, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 06475821218 rappresentata dal sig. Luca Cuzzolino in qualità di Legale Rappresentante;



- il RUP in data 23.11.2022 ai sensi e per gli effetti dell'art.76 co.5 lett.a) ha inviato la comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- con riferimento ai controlli esperiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, essi risultano verificati e in corso di validità, pertanto, nulla osta alla stipula del presente Accordo Quadro;
- ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 (giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari e al Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente (certificazione D.U.R.C. ON LINE n.ro Protocollo INPS_33141547 con scadenza validità 12.02.2023, agli atti del RUP);
- che ai fini dell'art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 11.05.1991 si ottempera con la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della società SAFRAGIMA SOC. COOP che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità in materia di appalti con PR_NAUTG_Ingresso_0366582_20221116 è stata rilasciata la liberatoria di cui alla verifica antimafia mediante la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per la società SAFRAGIMA SOC. COOP ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.L. 16.07.2020, n.76;



- ai sensi dell'art.3, co. 2 della Legge 120/2020 al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, questo può essere immediatamente stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co.3 della Legge 120/2020, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs.159/2011;

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo.

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) Valore delle premesse. La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art.2) Oggetto dell'appalto. Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 1, lettera iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico contraente, la società *SAFRAGIMA SOC. COOP* regolanti l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze di competenza della Municipalità 10, che l'operatore economico sarà



obbligato ad assumere successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel capitolato d'appalto.

Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni. L'Accordo Quadro è regolato dalla Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 3 del 17/10/2022 – DETDI/2022/411 del 17.10.2022 e dalla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 5 del 16/11/2022 – DETDI/2022/443 del 22/11/2022, dagli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, dando atto che la redazione del piano operativo di sicurezza costituirà adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, del D.lgs. 81/2008 e all'articolo 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008, dal capitolato speciale d'appalto, dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – edizione 2022, e da tutti gli atti richiamati che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Per tutto quant'altro non previsto vale la normativa in materia all'uopo applicabile.

Art.4) Corrispettivo e durata dell'Accordo Quadro. L'Accordo avrà durata massima di 24 mesi. Il valore massimo dell'Accordo Quadro (rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti attuativi che potranno essere affidati in virtù del presente contratto nell'arco della sua della sua validità) è di € 606.492,72 compresi costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, applicando il ribasso percentuale del 8,466% sull'elenco prezzi costituente l'offerta formulata in sede di gara dall'affidataria. Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei possibili singoli appalti specifici, da stipularsi a misura, e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

Art.5) Modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti attuativi. La Stazione



appaltante potrà attivare, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, singoli contratti attuativi durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro. L'affidamento all'Appaltatore dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo. Ogni contratto attuativo verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, previa assunzione di apposita determinazione dirigenziale che ne definisca la spesa e ne stabilisca la durata temporale. In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troverà applicazione l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Parimenti, ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b), primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. non troverà applicazione il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui ai singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi pubblici e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro, nel capitolato speciale e nel singolo contratto attuativo, ivi inclusi i rispettivi allegati.

Art.6) Subappalto. L'impresa in merito al subappalto, secondo quanto riportato nell'offerta, intende eventualmente affidare in subappalto nella misura del 50% le lavorazioni OG1 e OG3.

Art. 7) Garanzie contrattuali la società *SAFRAGIMA SOC. COOP* si impegna a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente accordo quadro.

Art.8) Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della



Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.

Art.9) Protocollo di legalità. Il dott. Luca Cuzzolino nella qualità di rappresentante legale della società SAFRAGIMA SOC. COOP dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al “Protocollo di Legalità in materia di appalti”, stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola



espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/'98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel



caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

Art.10) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Il dott. Luca Cuzzolino nella qualità di rappresentante legale della società SAFRAGIMA SOC. COOP attesta di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice. La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei



compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.11) Patto di integrità. Il dott. Luca Cuzzolino nella qualità di rappresentante legale della società SAFRAGIMA SOC. COOP dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle



procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

Art.12) Disposizioni speciali per appalti e concessioni di lavori riconducibili agli interventi previsti dal "Patto per la città di Napoli". Il dott. Luca Cuzzolino nella qualità di rappresentante legale della società SAFRAGIMA SOC. COOP dichiara l'adesione a quanto previsto dalle clausole dalla n. 1 alla n. 5 ed in particolare:

Clausola n. 1 ASPETTI GENERALI

La sottoscritta impresa, al fine di monitorare i flussi di manodopera, si obbliga a fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

- il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presentazione dell'offerta;
- l'elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre anni con la percentuale di esecuzione di ciascun contratto direttamente o attraverso il ricorso al subappalto
- il CCNL applicato ai predetti contratti;

Clausola n. 2 COSTO DEL LAVORO e CCNL

La sottoscritta impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 50/2016. In conformità ai contenuti dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei



datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Fino all'adozione di dette tabelle continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia, ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Clausola n. 3 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La sottoscritta impresa dichiara fin d'ora di conoscere ed applicare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro previste dal D.lgs. 81/2008.

La sottoscritta impresa si impegna a consegnare al Comune la documentazione dei lavoratori impegnati nel cantiere attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata a seguito delle visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche definite dal D.lgs. 81/2008.

La sottoscritta impresa si obbliga, altresì, a far eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di cui all'art.47 D.lgs. n.81/2008). L'elezione e la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

La sottoscritta impresa si obbliga a formare tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri del Patto per Napoli, nonché gli eventuali lavoratori autonomi (partite IVA), in materia di sicurezza sul lavoro, accettando fin d'ora che la violazione dell'obbligo previsto nel capoverso che precede determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere. In particolare la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che a norma dell'art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del



datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Clausola n. 4 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, in conformità ai contenuti dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

Clausola n. 5 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016, la sottoscritta impresa si obbliga a prevedere, per il personale impegnato, l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs 81/2015. Inoltre la stessa si obbliga ad assumere per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria e nel rispetto della libertà di organizzazione dell'impresa, i



soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie individuate dall'art. 2 lettera f) del REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale, nel caso di successione del contratto, vi è l'obbligo, in capo all'appaltatore subentrante, di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente negli interventi oggetto di appalto. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art.13) Spese Contrattuali. Le spese del presente Accordo Quadro sono poste a carico della società affidataria la quale ha depositato la somma di € 176,00 con bonifico bancario del 29.11.2022. Il presente contratto sconta un imposta di bollo pari ad € 176,00 assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n.00155500 del 20.11.2014).

Art.14) Forma del Contratto. Il presente Contratto di Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a tutti gli allegati, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo



2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Napoli 01.12.2022

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Il Direttore della Municipalità 10 Dott. Luigi Loffredo, a nato a Genova il 08/04/1966. munito di carta firma digitale il cui certificato, rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, identificato dal numero di 1429589, valido dal 30.11.2020 al 30.11.2023.

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

Legale Rappresentante dott. LUCA CUZZOLINO nato a Napoli il 16/03/1969 ed ivi domiciliato alla via A. Omodeo n. 104, C.F. CZZ LCU 69C16 F839A: Carta d'identità n.ro CA72921MI rilasciata dal Comune di Napoli il 30/06/2022 e munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 – identificato dal numero di serie 1d07aeb98a6c0808, valido fino al 14/12/2023.

Hanno sottoscritto il presente atto, con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, previa dichiarazione di conoscere l'esatto contenuto del documento medesimo.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.